

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE			
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	430		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2480)	430		
PRESIDENTE	430, 431, 432		
AMODEI	432		
FIORET, <i>Relatore</i>	430, 431		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	431		
TODROS	431		
Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge-19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2481)	432		
PRESIDENTE	432, 433, 434, 435, 437		
ACHILLI	434, 436, 437		
AMODEI	433, 434		
CIANCA	435		
FULCI	434, 436		
PISONI, <i>Relatore</i>	432, 435, 437		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	435, 436, 437		
TANI	434		
		PAG.	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Autorizzazione di spesa per i lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2482)	437
		PRESIDENTE	437, 441
		CARRA, <i>Relatore</i>	438
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge-23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (2231)	441
		PRESIDENTE	441, 443, 444
		AMODEI	442
		FERRETTI	441, 444
		FIORET, <i>Relatore</i>	441, 443, 444
		RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	443, 444
		TODROS	442
		Disegno di legge (Seguito della discussione):	
		Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (Approvato dal Senato) (1493)	444
		PRESIDENTE	444
		ACHILLI	444

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	444

La seduta comincia alle 10.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato de' Cocci.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2480, che autorizza la spesa di lire 760 milioni per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto, si è reso necessario in quanto, ai sensi della legge di contabilità dello Stato, parte delle somme stanziare sono andate in economia, non essendo state tempestivamente utilizzate.

I termini della questione sono i seguenti. La Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è stata autorizzata a sostenere, fino all'ammontare di lire quattro miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali (già iniziate alla data di entrata in vigore della legge) nell'area di sviluppo industriale di Taranto.

Poiché per l'esecuzione di dette opere lo stanziamento è risultato inadeguato, con leg-

ge 29 settembre 1964, n. 805, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64, si è provveduto ad integrare di lire un miliardo lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di opere portuali.

Con successivo decreto interministeriale è stata apportata una variazione alla ripartizione in articoli, con l'istituzione di apposito articolo 5 per far fronte alle maggiori spese per opere portuali in Taranto, e ciò ad integrazione dell'onere di lire quattro miliardi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Con tale stanziamento integrativo, il Ministero dei lavori pubblici avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei maggiori oneri contrattuali a favore delle imprese esecutrici dei lavori. Le pratiche relative non sono state però ancora definite, e pertanto, essendo stato utilizzato solo in parte lo stanziamento di cui trattasi nel termine previsto dall'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato, la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici ha mandato in economia la restante somma di lire 761.696.700.

Per porre in condizioni il Ministero dei lavori pubblici di far fronte agli oneri dianzi indicati, si rende necessario un provvedimento legislativo, mediante il quale si autorizza la spesa per la parte di stanziamento rimasta da utilizzare, ossia lire 760 milioni in cifra tonda.

Il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame è quindi di natura essenzialmente tecnico-contabile e come tale non importa, almeno da parte della nostra Commissione, rilievi o critiche al sistema di copertura adottato.

Penso, onorevoli colleghi, che non si debbano aggiungere altre considerazioni, se non l'auspicio che simili provvedimenti diventino sempre meno necessari, in quel contesto di maggiore speditezza che la esecuzione di opere pubbliche deve assumere nel nostro Paese, anche per evitare il peso ingente che la comunità è costretta a sobbarcarsi per effetto dei maggiori costi, che contribuiscono, in maniera non trascurabile, a rendere lenta ed inefficace l'attività programmatica da parte degli enti pubblici.

Per queste ragioni invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Dopo aver definito il disegno di legge al nostro esame come un provvedimento di natura tecnico-contabile, il relatore ha svolto alcune considerazioni sulla necessità che sia evitato il maggior costo che la collettività viene a sostenere a causa dei ritardi burocratici e della mancanza di una adeguata programmazione degli interventi nei vari settori, ed in particolare in quello delle opere portuali. Ma risulta chiaramente, proprio dalla relazione dell'onorevole Fioret, che ci troviamo di fronte, come al solito, ad un provvedimento parziale ed episodico. La procedura è sempre la stessa: si dispone uno stanziamento iniziale e poi, quando esso risulta insufficiente (per diverse ragioni: dalla inadeguatezza delle previsioni di spesa ai ritardi che provocano maggiori oneri contrattuali) si provvede a nuovi stanziamenti aggiuntivi, e così via. Nel nostro caso abbiamo uno stanziamento iniziale di quattro miliardi, che risale al 1962 e quindi uno stanziamento integrativo di un miliardo, disposto nel 1964. Inoltre, poiché quest'ultima somma non è stata spesa interamente nei termini prescritti, una parte di essa è andata in economia, donde la necessità di un nuovo provvedimento per consentire di far fronte agli impegni presi.

È evidente che un sistema di questo genere danneggia la collettività, per i maggiori oneri che pone a suo carico. E bisogna dire che tale sistema vige per tutte le opere pubbliche, senza dimenticare che, a questo punto, si innesta la complessa e grave situazione relativa all'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, ai nuclei di industrializzazione ed alle aree di sviluppo industriale. Si tratta di problemi che in questa Commissione sono stati affrontati centinaia di volte, ma purtroppo non si è ancora compresa la necessità di procedere con una impostazione organica e generale, capace di eliminare tutti gli inconvenienti che vengono a determinarsi, nel nostro Paese, a causa della sovrapposizione delle competenze e del ricorso a leggi speciali.

Vorrei ora aggiungere una considerazione, che è stata avanzata anche al Senato, da parte del mio gruppo e del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria, relativa alla copertura dell'onere previsto per questo disegno di legge. La somma stanziata di 760 milioni, infatti, viene prelevata dal capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, per la parte che riguarda le agevolazioni all'edilizia. Questo fatto non è stato posto in evidenza dal relatore, ma è degno di considerazione, poiché presenta un si-

gnificato particolare. Proprio nel momento in cui è più sentita nel Paese la necessità di una nuova politica della casa, e di nuovi investimenti, o quanto meno l'impegno a realizzare integralmente quelli già previsti in bilancio, si viene ad attingere dai fondi, già scarsi, che sono destinati a favorire l'attività edilizia, le somme necessarie per far fronte agli inconvenienti provocati da procedure errate nella realizzazione delle opere pubbliche.

Per i motivi anzidetti, e non perché contrario al completamento delle opere portuali nella zona di sviluppo industriale di Taranto, il gruppo comunista si asterrà, come ha fatto anche in sede di discussione del provvedimento al Senato, dal voto su questo provvedimento, chiedendo nel contempo al Governo precisazioni circa le ragioni della copertura prevista a carico del capitolo n. 5381.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIORET, *Relatore*. La prima parte dell'intervento dell'onorevole Todros trova consenziente me e — penso — tutti i membri della Commissione. Del resto, la parte finale della relazione conteneva un invito al Governo al fine di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare i fenomeni lamentati, e cioè il continuo susseguirsi di finanziamenti parziali e, soprattutto, la lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche, che non può non influire negativamente sulla loro programmazione.

Ho definito questo disegno di legge un provvedimento di carattere tecnico-contabile, e ritengo che eventuali osservazioni circa la copertura della spesa siano di competenza della V Commissione, la quale ha peraltro già espresso parere favorevole. D'altra parte, il fatto che le somme occorrenti siano state reperite a carico del capitolo 5381, per la parte relativa ad agevolazioni per l'edilizia, ha carattere meramente contabile, e non investe la politica per l'edilizia popolare. Penso che, su questo argomento, il rappresentante del Governo potrà fornire ulteriori precisazioni, che non dovrebbero comunque discostarsi dalla impostazione che ho indicato.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero innanzitutto esprimere alla Commissione lavori pubblici il ringraziamento del Governo per la positiva considerazione riservata a questo disegno di legge.

Circa le valutazioni espresse poc'anzi dall'onorevole Todros e dal Relatore sulla ane-

lasticità della spesa pubblica, vorrei fare una osservazione: molto spesso, purtroppo, la volontà politica e la volontà amministrativa della classe dirigente, in questo settore della vita del nostro paese, vengono frustrate dalle difficoltà di ordine finanziario che si incontrano al momento della realizzazione delle opere stesse.

Per quanto riguarda la copertura della spesa prevista dal provvedimento che stiamo esaminando, non credo sia nostro compito entrare nel merito dei motivi che sono alla base del parere favorevole espresso dalla V Commissione. Vorrei però far presente all'onorevole Todros che i fondi già stanziati nel fondo globale per l'edilizia non vennero utilizzati completamente, per i motivi esposti in precedenza: e che noi oggi possiamo disporre solo di una parte limitata di essi, non solo per la realizzazione delle opere previste dal disegno di legge di cui stiamo discutendo, ma anche in ordine alla realizzazione della rete fognante delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce.

Ricordo inoltre alla Commissione che una ulteriore limitazione a questo stanziamento è stata apportata dal ministro dei lavori pubblici che si è trovato costretto a destinare una parte di questi fondi alla esecuzione di altre opere altrettanto urgenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 760.000.000 per la costruzione di opere portuali nella area di sviluppo industriale di Taranto.

La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 760 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMODEI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo dalla votazione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Rendo noto che la Commissione V ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge che stiamo per discutere.

L'onorevole Pisoni ha facoltà di svolgere la relazione.

PISONI, Relatore. Il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere riguarda l'integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce.

Vorrei sottolineare, innanzitutto, che ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un provvedimento settoriale: su questa materia non si è ancora giunti all'elaborazione di un provvedimento organico.

Prima di passare all'esame di questo disegno di legge, vorrei fare una brevissima cronistoria dei progetti di legge elaborati, di volta in volta, per la realizzazione di questa importante opera.

Un primo progetto, studiato nel 1925, prevedeva che le acque vaganti nel sottosuolo di Lecce venissero convogliate in una cava non molto distante dalla città. Peraltro questa soluzione si rivelò di difficile attuazione, dato lo scarso potere assorbente della cava stessa.

Nel 1950 venne elaborato un altro provvedimento, a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per una spesa complessiva di 750 milioni, che venne attuato me-

dante stralci con i fondi stanziati negli esercizi finanziari dal 1951 al 1961.

Ma anche questo stanziamento si rivelò insufficiente per cui, nel 1963 venne approvata un'altra legge che autorizzava lo stanziamento di 820 milioni per il completamento dei lavori di smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.

Ma, mentre il progetto di primo stralcio fu regolarmente appaltato, la gara per l'affidamento delle opere previste nel secondo progetto andò deserta, in quanto la cifra stanziata risultava inferiore al costo dell'opera stessa: si rese quindi necessaria una quarta integrazione degli stanziamenti nella misura di 250 milioni di lire.

Vorrei, a questo punto, richiamare una proposta già avanzata in una precedente seduta della nostra Commissione: quella, cioè, di compilare un elenco dettagliato di tutte le opere pubbliche ancora incompiute in questo settore, affinché si possa giungere all'elaborazione di un provvedimento organico e quindi alla utilizzazione razionale dei fondi a nostra disposizione, stabilendo una certa priorità di intervento.

Tornando al disegno di legge oggi al nostro esame, debbo dire che lo stanziamento previsto non mi pare sufficiente a risolvere definitivamente il problema. Inoltre, alcuni punti di esso mi lasciano perplesso. Vorrei sapere, innanzitutto, se la rete fognante della città di Lecce sbocchi direttamente al mare, e se in questo stanziamento sia prevista anche la spesa per la installazione di impianti di depurazione delle acque.

È assolutamente indispensabile, infatti, che sia realizzata una adeguata difesa contro l'inquinamento delle acque, sia primario sia secondario, affinché le nuove opere che saranno eseguite non contribuiscano a contaminare ulteriormente i nostri mari. A questo punto, è necessario introdurre il grave problema dell'inquinamento delle acque, sul quale è in corso un ampio dibattito nel Paese. Sembra accertato che il pericolo maggiore sia costituito non tanto dagli inquinamenti chimici, quanto dagli inquinamenti biologici (micro-organici), che sono in stretta dipendenza con i rifiuti dei grandi agglomerati urbani. Alla luce di queste considerazioni, vorrei almeno una assicurazione sul fatto che, nel quadro dello stanziamento previsto dal disegno di legge in discussione, sia compreso anche un impianto di depurazione o qualche opera di salvaguardia dagli inquinamenti; quanto meno desidererei essere rassicurato circa l'eventualità che queste acque vaganti

vadano ad immettersi direttamente nel mare, aggravando così in maniera notevole il problema dell'inquinamento.

Esprimo la speranza (non dico la certezza, perché l'esperienza passata e presente, a questo riguardo, non è certo positiva) che lo stanziamento previsto nel disegno di legge n. 2481 risulti adeguato rispetto ai fini che si propongono, e cioè (come si dice nella relazione che l'accompagna) la riparazione dei tratti di fognatura già costruiti ed il completamento della rete fognante. In questo modo, non si dovrebbe più tornare a discutere di questo argomento.

Dopo aver rivolto al rappresentante del Governo l'invito a fornire, in merito agli interrogativi che ho poc'anzi posto, tutti i chiarimenti che è in grado di dare, ritengo di dover aggiungere ancora una breve osservazione. Nel corso della rapida discussione che si è svolta al Senato su questo provvedimento, sono stati avanzati alcuni rilievi circa la copertura della spesa. Bisogna dire infatti che questo disegno di legge, analogamente a quello precedentemente discusso, prevede che all'onere indicato si faccia fronte mediante riduzione del capitolo 5381, per la parte relativa alle agevolazioni per l'edilizia. Ora, si può dire che le finalità del disegno di legge n. 2481 sono tali che noi veniamo a trovarci in un campo di intervento molto vicino all'edilizia: si tratta infatti di realizzare opere di urbanizzazione primaria. Debbo avvertire, inoltre, che al Senato il ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, ha fornito ampie spiegazioni circa i motivi che hanno consigliato di far ricorso al capitolo 5381 per la copertura degli oneri previsti da questo disegno di legge.

Concludo invitando i colleghi ad approvare il provvedimento al nostro esame, augurandomi che questa sia veramente l'ultima volta che dobbiamo occuparci di questo problema, almeno per quanto riguarda l'aspetto del finanziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMODEI. Vorrei ribadire alcuni dei concetti espressi dall'onorevole Pisoni nella sua relazione. Mi riferisco in particolare alla richiesta, già avanzata in varie occasioni al Governo da diversi membri di questa Commissione, di fornire un quadro complessivo delle opere pubbliche incomplete. A questo punto, infatti, si ha l'impressione che esista un nu-

mero così rilevante di opere incomplete da rischiare di travolgere (ove non si proceda con criteri razionalmente programmati) qualsiasi politica di pianificazione volta alla realizzazione di nuove opere.

Quanto all'interrogativo posto dal relatore circa l'adeguatezza della somma stanziata, in vista dell'esecuzione di un'opera completa di impianto di depurazione delle acque, mi permetto di esprimere le mie perplessità. Non ritengo, infatti, che con soli 250 milioni di lire si possa (tenendo conto che attualmente la città di Lecce non dispone di nessun impianto del genere) venire a capo del problema.

ACHILLI. Probabilmente si trattava di una domanda retorica!

AMODEI. Può darsi. Ad ogni modo vorrei portare un esempio. Per l'esecuzione del primo stralcio di un progetto di impianto di depurazione, idoneo a servire i centri di Collegno (25 mila abitanti) e Grugliasco (50 mila abitanti), nei pressi di Torino, si è già spesa una somma di un miliardo e mezzo di lire. Mi sembra evidente, quindi, che 250 milioni non possono essere sufficienti per dotare di un simile impianto una città come Lecce, di circa ottantamila abitanti.

In sostanza, quello che più mi stupisce è il fatto che il relatore, dopo aver espresso questi fondati ed importanti rilievi (che io ho ripreso) al testo del disegno di legge, abbia poi ritenuto di invitare la Commissione ad approvare il provvedimento!

TANI. Il relatore ha detto che l'adeguatezza di questo disegno di legge rispetto ai fini proposti costituisce (sulla base dell'esperienza passata) soltanto una speranza, e non una certezza, come sarebbe invece auspicabile. Ma credo che, in realtà, anche questa speranza debba considerarsi poco fondata.

Il collega Todros ha sottolineato, nel suo intervento sul provvedimento precedentemente discusso, le nostre obiezioni di carattere generale rispetto all'attuale frammentaria impostazione seguita nella realizzazione di opere pubbliche, caratterizzata da interventi parziali, procedure estremamente lente, e così via. Bisogna aggiungere, per quanto riguarda il problema specifico che stiamo esaminando, la sussistenza di un ulteriore elemento negativo, costituito dalla drammatica situazione igienico-sanitaria di molte nostre città. Debbo rilevare con amarezza, come hanno fatto i colleghi del mio gruppo al Senato, che dopo

un quarto di secolo, il problema delle fognature, a Lecce ed altrove, sia ancora di risolvere.

È evidente che occorrerebbe un intervento generale ed organico, idoneo anche a dare un valido contributo alla soluzione del problema dell'inquinamento delle acque. Viceversa, ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un provvedimento incompleto, che per il suo carattere limitato non potrà nemmeno prendere in considerazione tale problema.

Vorrei riallacciarmi al discorso di carattere generale relativo agli acquedotti. Nella fase di impostazione dei provvedimenti legislativi in materia era previsto un intervento anche per quanto riguarda la depurazione delle acque. Poi, nella fase esecutiva, ci si è limitati all'aspetto del rifornimento idrico-potabile (senza neppure preoccuparsi di quello industriale).

Vorrei concludere ribadendo la necessità e l'urgenza di un sollecito intervento in questo settore, soprattutto per quanto riguarda le fognature, che presentano aspetti preoccupanti in quasi tutte le città. Ma — lo ripeto ancora una volta — deve trattarsi di un intervento organico e completo, e non di opere frammentarie, tali da rappresentare soltanto dei momentanei « rappezzi », come avviene, ad esempio, quando si interviene per prolungare di qualche chilometro la rete fognante, onde farla giungere nelle zone di sviluppo della città, senza tener conto che in questo modo si aumentano gli inconvenienti che sono stati lamentati.

Credo che vi siano, in definitiva, sufficienti motivi per esprimere non solo riserve, ma decisa contrarietà rispetto ad una impostazione, come quella che caratterizza il provvedimento al nostro esame, la quale non risolve, ma aggrava i problemi, perpetuando una situazione di estremo disagio per la collettività.

FULCI. Concordo pienamente con il relatore sulla necessità di completare le opere rimaste incompiute in questo settore; nutro tuttavia qualche perplessità circa la congruità degli stanziamenti previsti a tale scopo, anche in relazione alla necessità di installare degli impianti di depurazione delle acque, problema, questo a mio giudizio, di importanza straordinaria.

Pertanto, pur rendendomi conto dell'estrema utilità dell'opera di cui trattasi, annuncio l'astensione del mio gruppo dalla votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PISONI, *Relatore*. Mi pare che gli interventi degli onorevoli colleghi, in linea di massima, si siano svolti sulla base delle osservazioni da me esposte. Quindi, sostanzialmente, non ho nulla da aggiungere: mi limito semplicemente a sollecitare il Governo perché fornisca i chiarimenti necessari.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I lavori previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando, interrotti per la nota congiuntura economica, non possono più essere procrastinati in quanto essi riguardano, oltre al completamento della rete fognante della città di Lecce, anche la copertura di un canale di scarico che, attraversati alcuni terreni, sfocia in una delle spiagge più famose del Salento, cioè San Caldo.

CIANCA. Se esistono scuole senza scale, non è impossibile che esistano anche canali di scarico senza copertura...

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Cianca, nella nostra città esistono delle canalizzazioni che, purtroppo, a causa della congiuntura economica, non furono coperte ed oggi debbono necessariamente essere completate a causa delle esalazioni che emanano.

Per quanto riguarda la proposta di predisporre un elenco delle opere rimaste ancora incompiute, mi dichiaro pienamente favorevole: sarà opportuno, a mio avviso, sottoporre questo elenco all'esame del Parlamento, affinché in quella sede si abbia una visione organica della situazione, in relazione soprattutto a futuri stanziamenti per il completamento di tali opere.

Vorrei ora soffermarmi su un problema drammatico messo in evidenza dalla relazione dell'onorevole Pisoni: il problema dell'inquinamento delle acque.

Il relatore, mi pare con eccessivo ottimismo, ritiene che lo stanziamento di 250 milioni previsto dal disegno di legge n. 2481, sia sufficiente a permettere l'installazione di impianti di depurazione delle acque. Io, al contrario, ritengo che esso non possa risolvere una situazione che si presenta drammatica: più modestamente, con questo finanziamento si potrà provvedere al risanamento di alcune situazioni antiigieniche esistenti nel comune di Lecce, che i vari provvedimenti legislativi emanati finora non sono riusciti a sanare.

Il problema dell'inquinamento delle acque, come loro sanno, è oggetto di studio da parte

di una Conferenza nazionale delle acque; inoltre, al Senato si sta esaminando, in sede redigente, un progetto di legge avente ad oggetto i mezzi da adottare per prevenire, o quanto meno limitare, i danni prodotti dall'inquinamento delle acque non solo alle persone (malattie infettive), ma anche all'ambiente naturale, che va inaridendosi sempre più.

Faccio presente che il ministro dei lavori pubblici ha inviato una lettera al Presidente del Senato e al presidente della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge affinché esso sia approvato e trasmesso alla Camera dei deputati nel più breve tempo possibile.

Rivolgo quindi un invito alla Commissione, in particolare ai commissari di parte comunista, affinché si giunga ad una responsabile valutazione di questo disegno di legge il quale, senza dubbio, presenta dei limiti connessi al quadro della settorializzazione delle nostre forme di intervento, ma è di fondamentale importanza per la realizzazione di quest'opera così urgente e complessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata, ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 17, la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto i deputati Fulci, Achilli e Pisoni. Ne hanno facoltà.

FULCI. Dopo l'invito rivolto dall'onorevole sottosegretario e le delucidazioni da lui fornite, ritengo di dover modificare il mio atteggiamento nei confronti del disegno di legge, ed annuncio quindi che voterò a favore di esso. Ora, infatti, sappiamo che il nuovo stanziamento servirà per la copertura di un canale, e quindi la questione assume una diversa dimensione. Vorrei però fare una vivissima raccomandazione, affinché l'opera non resti incompiuta, per quanto attiene all'impianto di depurazione. Si tratta infatti di un aspetto importantissimo, visto che ormai non è possibile rendere ancora più grave la situazione relativa all'inquinamento delle acque. Pertanto prego il Governo di studiare e realizzare al più presto il completamento delle opere anche sotto questo profilo.

ACHILLI. Non ho preso la parola durante la discussione generale, in quanto volevo ascoltare i chiarimenti che il rappresentante del Governo avrebbe dato in merito agli interrogativi avanzati dal relatore. Non posso dire, in verità, di essere rimasto completamente soddisfatto da questa risposta. Il fatto è che l'esiguità della somma stanziata ha messo in luce il vero significato del disegno di legge, che è quello di provvedere ad un'opera molto limitata, cioè la copertura di un canale, il quale attualmente è scoperto, con chiare conseguenze negative per l'ambiente circostante). Ma è facile intuire che se tali effetti dannosi potranno essere tamponati — per così dire — con un'opera di questo genere, essi si ripresenteranno però a valle in tutta la loro gravità, proprio per la mancanza di un impianto di depurazione.

È evidente, quindi, che ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un provvedimento di carattere limitato e parziale. E vorrei sottolineare le conseguenze negative di un modo di procedere in base al quale i membri di questa Commissione si trovano continuamente sottoposti — mi si perdoni il termine un po' forte — ad una sorta di ricatto psicologico, venendo posti dinnanzi all'alternativa di approvare i provvedimenti loro sottoposti, pur sapendo *a priori* che essi non sono idonei alla completa soluzione dei problemi posti, oppure di respingerli, assumendosi così la responsabilità di non consentire nemmeno la esecuzione di quelle opere limitate che è possibile effettuare con le somme stanziare dai provvedimenti stessi.

Ora, non ritengo che all'interno di questa Commissione, visto che la materia di cui ci occupiamo è di carattere tecnico, vi debbano

essere posizioni molto differenziate. Il vero problema, a mio avviso, è un altro. Vorrei ricordare, infatti, come per un lungo periodo di tempo sia stato seguito il criterio (che spero la Commissione abbia ormai per sempre ripudiato) di accontentare tutte le richieste che venivano avanzate « ingravidando » — secondo una espressione che è rimasta famosa — una serie di opere pubbliche: si disponevano dei piccoli stanziamenti per tutte le esigenze prospettate con generale e completa soddisfazione; in seguito, naturalmente, ci si accorgeva che le somme erogate non erano sufficienti, donde la necessità di nuovi stanziamenti integrativi. È chiaro che, in questo modo, la spesa pubblica diviene sicuramente improduttiva.

Quello che ho detto dimostra che la richiesta, avanzata da tutte le parti politiche, nell'ambito di questa Commissione, affinché il Governo fornisca un elenco delle opere pubbliche non ancora completate, non è dettata da semplice curiosità, ma risponde invece ad un elementare criterio di programmazione.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla necessità di attuare una politica dei lavori pubblici tale che la spesa erogata risulti produttiva.

ACHILLI. Ma è esattamente il contrario di quanto si è fatto fino ad ora !

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Volevo far rilevare, però, che una politica di questo genere non richiede necessariamente il completamento di tutte le opere già iniziate: può darsi infatti, che alcune debbano essere abbandonate.

ACHILLI. Sono d'accordo. Può darsi, infatti, che moltissime opere, la cui paternità va attribuita al regime fascista, debbano essere distrutte: forse, fra queste, potrebbe rientrare anche il Palazzo di giustizia di Roma, per il quale attendiamo i risultati dell'indagine geognostica in corso.

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento delle acque, mi associo all'auspicio, formulato dai colleghi che mi hanno preceduto, affinché venga studiata una valida soluzione anche per la rete delle fognature. Debbo rilevare, per dovere di obiettività, che l'appellativo di « pattumiera del Mediterraneo », affibbiato all'Italia da tutta la stampa europea, riguarda ben altri inquinamenti, in particolare quelli dovuti allo svilupparsi di

impianti petrolchimici, dettato da evidenti ragioni di carattere aziendale. A questo proposito vorrei rivolgere una preghiera, tramite l'onorevole sottosegretario, al ministro dei lavori pubblici, affinché si faccia interprete delle esigenze prospettate, nel caso che il Governo prenda in esame le questioni relative alla dislocazione di detti impianti.

Sulla base degli elementi, in certa misura contraddittori, cui ho ora accennato, mentre annuncio il voto favorevole del gruppo socialista su questo disegno di legge, rivolgo nel contempo un invito all'onorevole sottosegretario affinché si impegni a fornire — se possibile fissando una data precisa — tutti i dati richiesti relativi allo stato delle opere pubbliche nel nostro Paese.

Bisogna riconoscere, in verità, che nelle scorse settimane era convinzione pressoché generale che il Governo attuale non fosse destinato a rimanere in carica troppo a lungo. Per questo motivo vi era una certa tendenza a rinviare le decisioni e le scelte (e tutte le responsabilità ad esse relative) ad un momento futuro. La realtà, invece, ha dimostrato — ancora una volta — che in Italia nulla è più duraturo delle cose provvisorie.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stata la volontà popolare a decidere in questo senso.

ACHILLI. Comunque, avendo ora di fronte una prospettiva più tranquilla per quanto riguarda i termini temporali di azione, vorrei che il Governo si impegnasse ad esaudire questa richiesta unanime della Commissione entro un termine abbastanza breve.

PISONI, *Relatore*. A nome del mio gruppo, dichiaro il voto favorevole su disegno di legge in discussione. Colgo l'occasione per aggiungere a quanto ho detto nei miei precedenti interventi alcune brevi osservazioni.

Da parte di tutti i colleghi è stato rilevato la gravità dell'inquinamento di natura chimica cui sono soggette le nostre coste: di fatto, dobbiamo constatare come gran parte di esse risultino inquinate, a causa dell'azione di detersivi o di altri prodotti industriali, soprattutto derivati del petrolio.

Debbo anche dire, però, avendo partecipato assiduamente ai lavori del Comitato parlamentare, istituito per iniziativa del Presidente della Camera onorevole Pertini e incaricato di studiare il problema dell'inquinamento delle acque, che l'aspetto più grave e preoccupante non sembra tanto essere quello

relativo all'inquinamento chimico, quanto piuttosto quello connesso all'inquinamento organico: questo a detta dei tecnici che il Comitato ha ascoltato nel corso della sua indagine.

Inoltre, risulta che il costo che dovremo sopportare per eliminare le cause dell'inquinamento chimico è inferiore a quello che dovremo affrontare per eliminare le cause dell'inquinamento organico. Infatti gli impianti di depurazione hanno un costo di gestione notevolissimo, che si aggira intorno alle dieci-quindici lire per metro cubo; se qualche collega ha avuto occasione di esaminare il progetto di massima elaborato dal comune di Roma per l'installazione di tali impianti, ha visto quali spese esso comporti.

Mi sembra che, nell'elaborare questo disegno di legge, il Governo non abbia preso affatto in considerazione il problema dell'inquinamento, che è immediatamente conseguente al problema di cui stiamo trattando e che interessa, purtroppo, tutte le città italiane e non soltanto la città di Lecce.

Mi auguro, quindi, che il provvedimento di legge attualmente all'esame del Senato giunga quanto prima a questa Camera affinché possa essere opportunamente modificato in alcune sue parti per divenire più rispondente agli scopi per i quali è stato elaborato. Nello stesso tempo, mi permetto di rivolgere un invito al Governo perché affronti questa situazione, che non è esagerato definire drammatica, con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione, e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 », già ap-

provato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La Commissione V ha trasmesso il suo parere favorevole in merito al disegno di legge che stiamo per discutere.

L'onorevole Carra ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. La nostra Commissione si trova, ancora una volta, di fronte all'esigenza di affrontare problemi di notevole dimensione con dei provvedimenti settoriali.

Nel dopoguerra furono costruite, a spese dello Stato, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, case popolari per assicurare un alloggio ai senza tetto nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi bellici. Al 31 dicembre 1960, risultavano costruiti 7.929 fabbricati per un totale di 68.252 alloggi e per una spesa globale di lire 105 miliardi e 470 milioni. I locatari di questi alloggi sono oltre 300 mila e il costo medio degli alloggi medesimi si aggira intorno a 1.545 mila lire. Entrambi gli elementi ci saranno utili per esaminare il provvedimento.

Questi alloggi, costruiti 15 o venti anni fa, con i soli materiali allora disponibili, stanno subendo, ed hanno subito nel tempo, dissesti tali da rendere necessaria, per alcuni di essi, la demolizione. La consistenza del patrimonio edilizio costruito in base a questa legge è notevole e la gestione venne attribuita all'Istituto autonomo per le case popolari e, in qualche caso, anche ai comuni. Agli enti gestori la legge demandò il compito della manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui onere doveva essere sostenuto con gli introiti derivanti dai canoni di locazione, fissati nella misura dell'1,50 per cento di cui, però, lo 0,50 per cento era da versare all'Erario a titolo di pagamento degli interessi per le somme erogate. L'1 per cento spettante agli enti gestori non viene attualmente sempre riscosso per la particolare situazione economica dei locatari, i quali, anche nel caso in cui non corrispondano il canone di locazione, non possono essere sfrattati. Per questo motivo, e per il fatto che le opere di manutenzione straordinaria comportano un costo notevolissimo, gli enti gestori si sono trovati nella necessità di abbandonare, in qualche caso, le opere di manutenzione ordinaria, e, nella generalità dei casi, quelle di manutenzione straordinaria.

L'onorevole Guariento, il 27 aprile 1966, nella sua relazione sul testo unificato dei provvedimenti presentati da esponenti di varie

parti politiche su alcune modifiche alle norme per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, rilevava, oltre quanto ho ripetuto in questa sede, che, per far fronte a tutte le necessità, occorreva predisporre un finanziamento di 600 milioni per gli esercizi finanziari 1967-1968-1969. Quindi, come rilevava il relatore, fin da allora il fabbisogno globale ammontava a lire 8.700 milioni per la manutenzione ed il completamento dei fabbricati, cui andava aggiunta la spesa di circa un miliardo per lavori di completamento e di 500 milioni per l'acquisizione delle aree.

Inoltre, la legge n. 610 prevede per l'esercizio 1969 uno stanziamento di 600 milioni per dotare dei servizi indispensabili (riscaldamento, impianti igienici), quegli edifici che ancora ne siano sprovvisti.

Occorrono quindi due miliardi di lire da utilizzarsi nel corso di due soli esercizi finanziari.

È necessario che la gestione di questo patrimonio edilizio popolare venga attribuita ad enti che possano rappresentare strumenti validi per una politica generale dell'edilizia popolare del nostro paese. A mio avviso, gli istituti autonomi per le case popolari, opportunamente modificati nella composizione dei vari consigli di amministrazione, possono assumere le funzioni di ente esecutivo, ente gestore, ed ente proprietario di questo patrimonio edilizio popolare.

Nel quadro di una previsione di questo genere, ritengo di poter invitare la Commissione ad approvare questa parte del disegno di legge. Mi rendo conto che lo stanziamento proposto è molto limitato, ma non bisogna dimenticare che il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto ottenere di più dal dicastero del tesoro. D'altra parte questo intervento dovrebbe essere inquadrato in una prospettiva che preveda il trasferimento della proprietà degli immobili in questione, per un tipo diverso di gestione, con un finanziamento da reperire sulla base di una diversa normativa, al fine di consentire il recupero di un patrimonio edilizio di notevole consistenza, attraverso l'utilizzazione e l'amministrazione da parte di un ente che non sia lo Stato. Quindi, la sola ragione che mi induce ad esprimere un parere favorevole, rispetto alla normativa che stiamo esaminando, risiede nella possibilità che, in futuro, questo patrimonio edilizio (in grado di resistere ai danni derivanti dalla mancata manutenzione) possa essere oggetto di un tipo di gestione diverso da quello oggi posto in essere dallo Stato.

Un secondo aspetto relativo al presente provvedimento, e che è innovativo rispetto alla normativa vigente, riguarda l'istituzione di una commissione, presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dall'intendente di finanza, dal capo dell'ufficio tecnico erariale e dal rappresentante legale dell'ente gestore degli alloggi, incaricata di giudicare l'opportunità di demolire i fabbricati che, dal punto di vista igienico e strutturale, non diano sufficienti garanzie. Le aree di risulta, a seguito delle demolizioni, potranno essere vendute, a norma dell'articolo 3, agli enti pubblici che si occupano di edilizia popolare ed economica, ovvero destinate alla costruzione di nuovi alloggi per i senza tetto. I contratti di vendita delle aree, in base all'articolo 5, saranno approvati con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, previo parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio. Ai predetti contratti si applicheranno le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti norme a favore dei singoli enti acquirenti.

Ora, c'è da considerare che le aree in questione sono state in molti casi cedute gratuitamente dai comuni i quali, talvolta, avevano provveduto ad acquisirle a proprio carico. L'urgenza, inoltre, imponeva che, nel momento in cui si procedeva alla costruzione di questi alloggi, non si facesse troppo conto delle esigenze urbanistiche. Siamo pertanto di fronte ad una edilizia non soltanto inadeguata dal punto di vista strutturale, ma anche discutibile dal punto di vista urbanistico, in quanto dà luogo ad una serie di agglomerati del tutto privi di servizi e spazi pubblici. È inutile dire che, al giorno d'oggi, sarebbe inconcepibile prescindere, nel porre mano ad interventi nel settore edilizio, da quei parametri di carattere urbanistico che stabiliscono la disponibilità di spazio che deve essere riservata per i servizi pubblici, per il verde pubblico, le scuole, i parcheggi, eccetera. Appunto in relazione a tali prescrizioni, una certa quota dell'area di proprietà dell'ente costruttore deve essere da questi ceduta al comune, affinché esso possa provvedere all'esecuzione dei servizi essenziali.

Le aree su cui insistono gli alloggi di cui al presente disegno di legge sono state parzialmente cedute — come ho detto — dai comuni allo Stato, ed oggi fanno parte del patrimonio demaniale. I comuni, inoltre, per le ragioni anzidette, non hanno potuto provve-

dere alle esigenze derivanti dall'insediamento di circa trecentomila persone.

Ora, l'eventualità di utilizzare le aree di risulta, a seguito di eventuali demolizioni, vendendole ai comuni — con una procedura farraginosa, che prevedibilmente comporterà tempi lunghi, e ad un prezzo che, in mancanza di indicazioni diverse, deve ritenersi pari a quello di mercato — non mi sembra assolutamente accettabile. I comuni, in base a questa ipotesi, dovrebbero acquistare dallo Stato quelle stesse aree che, a suo tempo, gli cedettero gratuitamente, ed in più sobbarcarsi ulteriori oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione!

È vero che il fenomeno di cui si parla, relativo alla demolizione degli alloggi lesionati ed alla utilizzazione delle aree di risulta, potrà avere inizialmente una dimensione piuttosto limitata, ma in futuro — ed è questo lo aspetto più preoccupante — esso andrà assumendo inevitabilmente rilevanza sempre maggiore. Si tratterà di riconoscere l'esigenza di dare una residenza più decorosa ad alcune famiglie, o soltanto di dover constatare che alcuni alloggi sono diventati inabitabili, pericolanti, non più in condizione di resistere. Tanto per fare un esempio, vorrei ricordare quello che diceva l'onorevole Guariento alcuni anni or sono (e che posso ripetere oggi, negli stessi termini, poiché la situazione, sulla base delle notizie che ho raccolto presso il Ministero dei lavori pubblici, è rimasta invariata) e cioè che negli alloggi che si trovano in Toscana, si è infiltrato un certo tipo di coleottero, che ha intaccato le travature di sostegno dei tetti. I danni sono irreparabili, nel senso che, se si vuol mantenere in piedi gli alloggi, occorre sostituire la soffittatura.

Queste ed altre considerazioni fanno ritenere che, in un futuro non molto lontano, gli edifici da abbattere risulteranno sempre più numerosi, e di conseguenza verrà a porsi in modo massiccio il problema dell'utilizzazione delle aree di risulta. Tali aree, ubicate in quella che, nel periodo tra il 1945 ed il 1950 era la immediata periferia delle varie città, hanno oggi un valore non indifferente. Nell'ipotesi che un determinato comune risultasse già dotato di piano regolatore generale, o di programma di fabbricazione, la utilizzazione delle aree di risulta, sulla base delle indicazioni contenute in detti strumenti urbanistici, potrebbe risultare la più conveniente. In questo quadro, considerando il modo attraverso il quale furono acquisite a suo tempo le aree da parte dello Stato, e tenendo presente altresì il tipo di utilizzazione

delle aree stesse, volto ad affrontare e risolvere il problema dei senza tetto, mi pare logico giungere alla conclusione che la cessione dal demanio al comune dei terreni in questione dovrebbe avvenire a titolo gratuito.

Nel caso che il comune fosse, invece, sprovvisto di piano regolatore o di programma di fabbricazione, sorge spontanea la preoccupazione che, una volta entrato in possesso, a titolo gratuito, di aree di un certo pregio, il comune stesso finisca per utilizzarle immettendole sul mercato, compromettendo così la situazione urbanistica (in maniera assai grave, in quanto eventuali nuove costruzioni avrebbero una durata molto lunga), e non consentendo di soddisfare l'esigenza di spazi pubblici, per la città in generale e per i quartieri interessati in particolare. Pertanto si dovrebbe stabilire che il comune privo di piano regolatore o di programma di fabbricazione non potrà utilizzare le aree cedute a scopo di edificazione.

In sostanza, quindi, i termini della questione sono i seguenti: ove esista un piano regolatore generale, o un programma di fabbricazione, o comunque uno strumento urbanistico approvato, che ne preveda l'utilizzazione a scopo non edificatorio, le aree di risulta derivanti dall'abbattimento degli alloggi per i senza tetto dovrebbero essere cedute gratuitamente ai comuni interessati, i quali, dal canto loro, sarebbero tenuti ad utilizzarle sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici stessi; nel caso, invece, che non esistano strumenti urbanistici approvati, allora la cessione dovrebbe avvenire ugualmente a titolo gratuito, e i comuni non potrebbero utilizzare le aree per l'edificazione di tipo privato (ivi compresa la edilizia economica e popolare), ma unicamente come spazi pubblici, e ciò fino all'approvazione di strumenti urbanistici che prevedano utilizzazioni diverse.

Ci sono altri aspetti del problema che potrebbero essere esaminati in dettaglio. In particolare, c'è da ricordare che in taluni casi occorre far fronte all'esproprio o al pagamento delle aree acquisite, e ciò a distanza di oltre venti anni dalla loro utilizzazione. Questo fatto non deve imputarsi ad incuria o alle insufficienze burocratiche dell'amministrazione pubblica. Le ragioni, invece, sono sostanzialmente due: innanzitutto, c'è da considerare che i comuni, nel porre a disposizione dello Stato le aree, avevano assunto l'impegno — a volte verbalmente! — di provvedere alle ulteriori incombenze in un secondo tempo. La situazione di particolare urgenza

imponiva al demanio di utilizzare le aree disponibili al più presto possibile. In seguito, poi, vari fattori, come il susseguirsi delle amministrazioni comunali ed il modificarsi delle situazioni economiche dei comuni ha impedito a questi ultimi di mantenere gli impegni assunti.

In secondo luogo, bisogna ricordare che l'esproprio fu effettuato sulla base di indennità rapportate alle singole leggi che lo prevedevano. In alcuni casi i privati proprietari si sono opposti, vi sono stati ricorsi dinanzi alla magistratura, che sono stati decisi, dando luogo a sentenze esecutive solo recentemente, in un periodo nel quale l'amministrazione pubblica certamente non aveva la disponibilità finanziaria per far fronte agli oneri relativi.

Queste due ragioni hanno fatto sì che una parte delle aree non sia ancora stata acquisita regolarmente e definitivamente al demanio. Ecco perché tra gli scopi del presente disegno di legge, elencati nell'articolo 1, si parla — oltre che di manutenzione straordinaria, di lavori di completamento e di demolizione dei fabbricati in questione — di « pagamento delle indennità di espropriazione delle aree » su cui insistono gli alloggi. In altre parole, lo stanziamento di due miliardi previsto dovrà servire anche per la definitiva acquisizione al demanio delle aree sulle quali gli immobili sono stati edificati.

Non ritengo, a questo punto, di poter concludere la mia relazione esprimendo un parere pienamente positivo o negativo sul provvedimento in discussione. D'altra parte il compito che mi ero assegnato era quello di illustrare, da un lato, le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, e di esprimere, dall'altro lato, le mie preoccupazioni in ordine a taluni aspetti, sulle quali ritengo che possa esservi un pieno consenso da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi. Affido alla Commissione, quindi, il compito di valutare conclusivamente le indicazioni che ho fornito, le quali si riassumono in alcuni punti.

In primo luogo, bisogna riconoscere che lo stanziamento proposto è insufficiente, ma rappresenta il massimo che il Ministero dei lavori pubblici sia riuscito ad ottenere. Su questo punto, quindi, è possibile esprimere il nostro consenso, nella previsione che, in un prossimo futuro, ci troveremo ad affrontare il problema non a livello di un organismo centralizzato, ma di organismi decentrati, idonei, per le loro corrette dimensioni, a ge-

stire economicamente questo tipo di patrimonio.

La seconda valutazione è che le aree che risulteranno disponibili a seguito della demolizione degli edifici pericolanti, dovranno essere utilizzate a vantaggio di quelle stesse collettività che, per lunghi anni, sono state costrette ad usufruire di alloggi non dignitosi.

Quindi, tali aree dovranno essere cedute ai comuni gratuitamente, affinché essi possano provvedere a quella integrazione di servizi pubblici finora negata a questa comunità, evitando però che l'onere, che i comuni dovranno sopportare, risulti aggravato dal costo di mercato delle aree stesse.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che questo disegno di legge sia piuttosto complesso e quindi penso sia il caso di rinviare la discussione generale, sia in relazione ad alcuni impegni dell'onorevole sottosegretario, sia per consentire ai colleghi che intendessero intervenire di approfondire alcuni punti del disegno di legge.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (2231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari ».

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORÉ, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha per oggetto una necessaria proroga, dal 30 giugno 1968 al 30 giugno 1972 del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

Le motivazioni che stanno alla base della richiesta di proroga trovano giustificazione nel maggior tempo occorso per la redazione — a termine dell'articolo 3 della citata legge — del progetto generale di massima elaborato dal Ministero dei lavori pubblici a seguito di una variante generale al piano regolatore

edilizio della vecchia città di Bari, variante ritenuta indispensabile dal Ministero della pubblica istruzione per salvaguardare il carattere storico-ambientale della zona interessata al risanamento.

Mentre non pare si debbano formulare obiezioni in merito ad esso, atteso che, dopo quanto accaduto in molte città italiane, ogni misura di gelosa tutela del patrimonio artistico ed ambientale deve essere favorevolmente accolta ed incoraggiata, sembra invece doveroso porre alcune riserve sulla tardiva richiesta da parte del Governo della proroga in questione, che viene discussa a due anni di distanza dallo spirare del termine legale previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844.

Queste riserve appaiono tanto più fondate ove si ponga mente alla dichiarata esigenza di riconoscere efficacia a tutti gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Così formulato, l'articolo unico non è accettabile e, pur invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il 30 giugno come nuovo ed auspicabilmente definitivo termine per la attuazione del piano regolatore della città di Bari, propongo che, al secondo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « restano validi », vengano aggiunte le parole « purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRETTI. Sarei dell'opinione di prorogare il termine per l'attuazione del piano regolatore del vecchio abitato della città di Bari non al 30 giugno 1972, ma al 30 giugno 1975. Questa mia richiesta nasce dai risultati di esperienze analoghe già compiute presso altre città italiane. Ad esempio, la legge che prevedeva il risanamento della vecchia città di Palermo risale al 1962; per una serie di motivi che non elenco, i lavori, che avrebbero dovuto essere completati nel termine di 6 anni, ancora non sono stati iniziati. I termini previsti dalla legge, quindi, sono stati ampiamente superati.

Alla luce di queste esperienze, ripeto, mi pare necessario introdurre, nel disegno di legge al nostro esame, una proroga di almeno cinque anni, affinché questa opera possa essere portata effettivamente a compimento.

AMODEI. In nessuna città italiana è stata messa ancora in atto una organica opera di risanamento del centro storico a causa delle continue proroghe concesse ai termini di scadenza previsti nei provvedimenti di legge relativi. La ragione di queste proroghe, a mio giudizio, coinvolge anche alcuni problemi di carattere più generale.

La ragione di tali proroghe, evidentemente, va fatta risalire alle leggi vigenti che impediscono il controllo pubblico sui suoli, al permanere dell'appropriazione, da parte dei privati, delle rendite differenziali, e ad altri fattori consimili, ma, più in generale, va inquadrata in un discorso culturale ancora più vasto. In effetti, bisogna riconoscere che è ancora estremamente incerto, a livello di dibattito urbanistico, sociologico e sulla città, il ruolo che bisogna assegnare ai centri storici. Da alcune parti si avanzano proposte di pura conservazione, basate sul concetto che l'Italia, « culla di civiltà », deve conservare intatte le vestigia di questa civiltà. Coloro che sostengono queste tesi non si preoccupano però di spiegare in qual modo la conservazione pura e semplice possa rientrare in quadro di sviluppo economico complessivo. Proprio per questa carenza, le proposte suddette sono destinate tradizionalmente a fallire, in quanto l'obiettivo, pur in sé non rifiutabile, di una conservazione rigorosa di monumenti e ambienti storici, si scontra senza possibilità di soluzione, con i reali interessi, non controllati e non pianificati, che provocano la distruzione o il deturpamento dei centri storici. Ritengo quindi di dover insistere su questo concetto, e cioè che qualsiasi discorso sul risanamento dei centri storici deve poter assegnare a questo tipo di realtà fisica quel ruolo, che finora né la cultura né la politica sono riuscite a definire chiaramente.

I centri storici, nella misura in cui sono « centrali », rispetto all'espansione urbana, godono delle alte rendite differenziali di posizione. Tutte le iniziative e gli investimenti che vengono operati in queste aree vanno ricondotti esclusivamente al tentativo di far fruttare queste rendite. Da parte dei pubblici poteri, per contro, manca una proposta culturale globale, che possa inquadrare il problema dei centri storici in un discorso generale e completo di sviluppo.

A questo punto non va sottaciuto il rischio che si possa profilare, anche per i nostri centri urbani, quel fenomeno che si è manifestato in parecchi vecchi centri delle città americane, i quali, mancando ormai di

aree libere e di quegli *standard* necessari per il tipo di vita che è proprio dell'attuale civiltà, hanno perduto qualsiasi valore commerciale, e sono quindi diventati dei ghetti in quanto le uniche persone che abbiano incentivo ad abitarvi sono gli esponenti delle classi sociali a più basso reddito (i negri, i portoricani, alcuni nostri immigrati meridionali, e così via). Un fenomeno di questo genere, evidentemente, comprometterebbe ulteriormente, e forse definitivamente, la possibilità di inquadrare il problema dei centri storici in un discorso generale che ne rivaluti la funzione, assegnando loro un ruolo che sia promozionale nei confronti del processo di sviluppo.

TODROS. Mi chiedo se rendiamo veramente un servizio alla città di Bari approvando il disegno di legge che proroga fino al 1972 (od al 1975, secondo il nostro emendamento) il termine stabilito dalla legge 23 dicembre 1962, n. 1844 sul risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari. Si tratta infatti di disposizioni che fanno riferimento a leggi precedenti, del 1932 e del 1951, e che quindi sono da considerarsi in gran parte superate, a causa della notevole evoluzione che si è verificata in questa materia. Tanto per fare un esempio sul modo con il quale il Governo procede alla elaborazione affrettata di disegni di legge parziali e contingenti, vorrei rilevare che, nel predisporre il provvedimento al nostro esame, non ci si è accorti che l'articolo 5 della legge n. 1844 fa ancora riferimento all'articolo 12 della legge n. 167, che invece è stato modificato, determinando conseguentemente una nuova procedura di espropriazione. In sostanza, siamo di fronte a norme ormai vetuste, inadeguate, in relazione alle quali è stato necessario attendere anche cinquanta anni per giungere all'approntamento degli strumenti urbanistici necessari, e sono convinto, come diceva poc'anzi l'onorevole Ferretti, che non basteranno né due né cinque anni per intervenire in modo sostanziale in questi centri storici.

E necessario che il problema sia affrontato sulla base di provvedimenti legislativi di carattere organico, atti ad impedire il perpetuarsi di quei fenomeni speculativi cui ha fatto cenno l'onorevole Amodei. Ciò è tanto più vero per una città, come quella di Bari, in cui l'attività edilizia speculativa ha devastato tutta la parte al di fuori del vecchio centro urbano (le famose « murate »).

Gli interventi, limitati e disorganici, che il Governo pone in atto per i centri storici, in

definitiva, non fanno che accelerare trasformazioni dei centri storici che si risolvono a vantaggio delle forti rendite sulle aree edificabili, che si sono venute accumulando nel tempo.

Il provvedimento, così com'è, è insoddisfacente, ed anche l'emendamento proposto per recuperare, dopo due anni dalla scadenza dei termini, quanto si è già perso, risulta a mio avviso insufficiente. Il nostro gruppo potrebbe astenersi dalla votazione alla condizione che il Governo assuma l'impegno che tutta la materia relativa al risanamento igienico-urbanistico delle città o dei vecchi centri storici sia soggetta ad una normativa che tuteli il pubblico interesse.

Avremmo desiderio di fare quello che abbiamo annunciato nel corso dell'ultima seduta, e cioè di opporci alla discussione di tutti questi provvedimenti. Non lo faremo questa mattina, responsabilmente, perché dopo la consultazione elettorale, il blocco di tutti i provvedimenti parziali e settoriali potrebbe sembrare una forma di ripicca per quanto è avvenuto durante le elezioni. Siamo davanti al ricatto continuo di provvedimenti che arrivano al nostro esame con anni di ritardo. Il provvedimento in esame, infatti, se non approvato, farà perdere al comune di Bari la possibilità di usufruire dei 3 miliardi di lire stanziati con la legge n. 1844.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIOROT, Relatore. Vorrei fare una osservazione sulla richiesta di proroga al 30 giugno 1975 avanzata dall'onorevole Ferretti.

Il motivo per cui è stata richiesta la proroga al 30 giugno 1972 è che il ministero dei lavori pubblici deve redigere un progetto generale di massima delle opere da eseguire. Dal momento che è stata accolta la richiesta di una variante al piano regolatore della città vecchia di Bari, non vedo perché il Ministero dei lavori pubblici debba impiegare più di due anni per predisporre questo progetto. Non ritengo opportuno che si debbano stabilire dei tempi lunghi. Dobbiamo porre lo Stato di fronte a termini precisi entro i quali agire. Sarà compito del Parlamento individuare le varie responsabilità.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto riguarda le valutazioni dell'onorevole Amodei dirò

che anche il Governo auspica una politica generale per la conservazione dei centri storici, al fine di evitare tentazioni strumentalizzatrici e speculative. È da rilevare poi che non sempre il centro storico è privo di testimonianze del passato: è chiaro però che noi vogliamo evitare ogni tipo di speculazione. Dia dunque anche lei, onorevole Amodei, il suo contributo alla conservazione dei centri storici avvalendosi del diritto di iniziativa parlamentare!

Laddove esistano prospettive d'intervento per vitalizzare le strutture storico-ambientali dei nostri capoluoghi di provincia il Governo non mancherà di porre attenzione al problema e di esaminare le soluzioni che le forze politiche gli proporranno.

Dobbiamo inoltre calibrare anche i cosiddetti vincoli, che non sempre sono opportuni.

L'onorevole Todros ha fatto altre valutazioni. Per quanto riguarda il merito di questo disegno di legge, mi consenta di dirle, onorevole Todros, che si sta toccando una vocazione urbanistica che non c'era mai stata nel nostro paese. Per predisporre questo piano di risanamento è stato necessario apportare una variante al piano regolatore. Ella sa bene quanto sia difficile introdurre una variante al piano regolatore. Se a ciò si aggiunge il fatto che per risanare una zona bisogna anche espropriare i terreni, risultano evidenti le ragioni del ritardo lamentato.

Il Governo accetta il suggerimento dell'onorevole Ferretti non per sottrarsi al dovere di un rapido intervento nell'opera di risanamento dei nuclei storici delle città italiane, bensì per una saggia valutazione dei tempi tecnici occorrenti per il compimento di questa opera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1972.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Ferretti propone il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire « 30 giugno 1972 » con « 30 giugno 1975 ».

L'onorevole Ferretti insiste per la votazione del suo emendamento ?

FERRETTI. Mi rimetto alla Commissione signor Presidente.

FIORET, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Ferretti.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento Ferretti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Ferretti.

(*È approvato*).

L'onorevole Fioret ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole « restano validi », aggiungere le parole « purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate ».

FIORET, *Relatore*. Con questo emendamento intenderei evitare il rischio di una sanatoria di atti che eventualmente siano in contrasto con strumenti urbanistici vigenti, mentre il testo del disegno di legge forse potrebbe prestarsi a qualche ambiguità.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fioret.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1975.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di

Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso (*Approvato dal Senato*) (1493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso », già approvato dal Senato.

Poiché il relatore, onorevole de' Cocci non è presente, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

ACHILLI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di giungere, il più presto possibile, all'approvazione del provvedimento recante una nuova disciplina per le opere di conglomerato cementizio armato, in quanto le norme attualmente vigenti sono vecchie ed anacronistiche, e da tutte le parti si riconosce la necessità e l'urgenza di modificarle.

Non mi oppongo alla proposta di rinvio, anche perché riconosco che esistono, nel disegno di legge n. 1493, alcuni punti sui quali sarebbe forse opportuno approfondire il discorso. Mi preoccupa però il dover constatare i continui rinvii cui va soggetta la discussione di questo provvedimento: è già la terza o la quarta volta che il fenomeno si ripete. Non vorrei che, pur essendo tutti d'accordo nelle linee generali, non si riesca poi, per un motivo o per l'altro, a portare a termine l'esame del disegno di legge entro breve tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare il seguito della discussione sul disegno di legge n. 1493.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2480):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2481):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per

il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (2231):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Baroni, Borra, Botta, Calvetti, Carra, Cusumano, Degan, Di Nardo Raffaele, Fioret, Fulci, Giraudi, Greggi, Pica, Pisoni, Sargentini.

Si sono astenuti:

Amodei, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Napolitano Luigi, Tani, Todros.

È in congedo: de' Cocci.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO